

REGIONE: CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2001, n. 1 (*GU n. 034 SERIE SPECIALE N. 3 del 08/09/2001 - BU Calabria n. 047 del 18/05/2001*)

Regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione.

URN: urn:nir:regione.calabria:regolamento:2001-05-10;1

Preambolo

Visto l'art. 121, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 224 del 27 marzo 2001, sulla quale la commissione di controllo, con provvedimento del 7 maggio 2001, n. 1, non ha riscontrato vizi di legittimità;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

il seguente regolamento:

REGIONE CALABRIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

Regolamento attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di acquisto ed estinzione della personalità giuridica e di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto riguardanti le fondazioni, le associazioni e le altre istituzioni di carattere privato.

Art. 1. Istituzione del registro

1 . È istituito, in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il Registro Regionale delle persone giuridiche private, le cui finalità statutarie, si esauriscono nell'ambito della Regione Calabria.

2 . In fase di prima attuazione la gestione del registro, ivi compresa la gestione dei certificati, è affidata al Dipartimento della presidenza della giunta regionale.

3 . L'iscrizione nel registro determina l'acquisto della personalità giuridica per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle seguenti materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per le quali le funzioni amministrative esercitate dallo Stato sono state delegate alle regioni in attuazione dell'art. 117 della Costituzione:

servizi sociali (polizia locale urbana e rurale, beneficenza pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, beni culturali);

sviluppo economico (fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, acque minerali e termali, cave e torbiere, artigianato, consorzi industriali, agricoltura e foreste);

assetto ed utilizzazione del territorio (urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, navigazione e porti lacuali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

Art. 2. Contenuto del registro

1 . Il registro è formato da due parti: una generale e l'altra analitica.

2 . Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3 . L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.

4 . Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

5 . Nella parte analitica, distintamente per ogni persona giuridica, dovranno essere indicati:

- a) la data dell'atto costitutivo;
- b) la denominazione;
- c) lo scopo sociale;
- d) il patrimonio; .
- e) la durata (se stabilita dallo statuto o dall'atto costitutivo);
- f) la sede della persona giuridica;
- g) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- h) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) il trasferimento della sede e l'istituzione di sede secondarie;
- j) la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- k) le deliberazione di scioglimento;
- l) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
- m) cognome e nome dei liquidatori;
- n) ogni altro atto o fatto la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

6 . Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

7 . Di ogni modifica inerente la persona giuridica iscritta nel registro va preso atto con decreto del presidente della giunta regionale da predisporre da parte del Dipartimento competente.

Art. 3. Vidimazione del registro

1 . Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal dirigente preposto al settore affari generali della presidenza della giunta regionale con decreto da iscriversi nella prima pagina de registro. Nell'ultima pagina lo stesso dirigente indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

Art. 4. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1 . La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, va redatta in bollo, indirizzata al presidente della giunta regionale e presentata al Dipartimento della presidenza. Alla domanda devono essere allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

2 . L'ufficio rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3 . Ai fini del riconoscimento è necessario il soddisfacimento delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia lecito e possibile e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo.

4 . La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5 . Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda gli uffici della presidenza della giunta regionale provvedono all'iscrizione.

6 . Una volta ricevuta l'istanza, il Dipartimento della presidenza invia la stessa al Dipartimento competente per materia che svolge l'istruttoria, accerta che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente ed in particolare quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 e predisponde il conseguente decreto del presidente della giunta regionale di iscrizione nel registro.

7 . Dell'avvenuta iscrizione deve essere data comunicazione al richiedente indicando gli estremi della stessa.

8 . Qualora il Dipartimento che istruisce la pratica ravvisi motivi ostativi all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da motivata comunicazione al richiedente. Quest'ultimo, nei successivi trenta giorni, può presentare

memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, la Regione non comunica il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

9 . Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal presidente della Regione, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

Art. 5. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1 . Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'art. 4, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo o altro provvedimento autoritativo.

2 . Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile.

3 . Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 6. Cause di estinzione della personalità giuridica

1 . Il Dipartimento competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile, predispose il decreto presidenziale con cui è dichiarata l'estinzione e la cancellazione dal registro e ne dà comunicazione agli amministratori nonché al Presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 7. Pubblicità della documentazione

1 . I legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni iscritte nel registro, previo idoneo riconoscimento, possono visionare le pagine del registro ed il fascicolo dell'ente da loro rappresentato.

2 . È possibile altresì, nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy, prendere visione della documentazione inerente una persona giuridica privata, previa istanza motivata atta a dimostrare l'interesse a tale visione.

Art. 8. Certificazione

1 . Gli estratti ed i certificati inerenti l'iscrizione nel registro sono rilasciati dal Dipartimento della presidenza.

2 . Per il rilascio di certificati, la domanda deve essere presentata in bollo ed alla stessa vanno allegati una marca da bollo da applicare sul certificato e la ricevuta di un versamento di L. 20.000 (ventimila) da versare sul c.c. n: 11047883 intestato alla Regione Calabria con causale diritti di segreteria.

3 . Ai sensi dell'art. 46, lettera i), decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 28 dicembre 2000, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni.

4 . In caso di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'istanza di iscrizione nel registro, quella di rilascio di certificati e gli stessi certificati, devono essere in carta semplice.

Art. 9. Funzioni di vigilanza e di controllo

1 . I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'art. 25 del codice civile, nonché gli eventuali provvedimenti di cui agli articoli 23, ultimo comma, 26 e 28 del codice civile, sono adottati con deliberazione della giunta regionale, su proposta congiunta del presidente e dell'Assessore competente.

2 . Ai fini di cui al precedente comma, le fondazioni inviano annualmente al competente Dipartimento, entro venti giorni dall'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

3 . Le fondazioni sono tenute a trasmettere, inoltre, ogni notizia o documento che venga loro richiesto dal competente Dipartimento al fine dell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

4 . Ulteriori modalità e termini per l'esercizio delle funzioni di cui al comma uno e delle funzioni di vigilanza saranno individuate con apposito regolamento.

Art. 10. Norma transitoria

1 . Ogni istanza di modifica relativa a persona giuridica già iscritta nei registri tenuti dalle cancellerie dei tribunali comporta la nuova iscrizione della stessa nel registro regionale con l'indicazione della fonte di provenienza.

Art. 11. Entrata in vigore

1 . Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

2 . È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 maggio 2001

CHIARAVALLOTI
